

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia
Servizio Affari Giuridici e Legali
Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza
e Vigilanza
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila**

Prot. n. 9505
Prot. riferimento n. 9379 del 5.6.2010
Prot. acquisizione n. 8770 del 28.6.2010

L'Aquila, 14.07.2010

Al Comune di
64032 ATRI (TE)
Settore IV Urbanistica-Ambiente

Oggetto: Art. 6, comma 2, L.R. 19.08.2009 n. 16 e sua compatibilità con la normativa comunale.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota a margine indicata si rappresenta, in via preliminare, che a questa Struttura non è consentito sindacare nel merito le determinazioni assunte dalle Amministrazioni comunali in recepimento delle disposizioni della L.R. n. 16/09 e ss.mm.ii.-

In termini generali si osserva tuttavia che:

1. le aree diverse su cui ricostruire a norma dell'art. 6, comma 2, ben possono essere collocate a distanza notevole dai siti originari, ma devono comunque essere preliminarmente individuate dal Comune nella deliberazione prevista dall'art. 12 L.R. n. 16/09, previa individuazione dell'interesse pubblico che spinga l'Amministrazione ad una siffatta riprogrammazione dell'assetto edilizio ed urbanistico locale. Ciò in ossequio alle disposizioni dello stesso art. 6, comma 2;

2. gli edifici potenzialmente beneficiari del bonus volumetrico consentito dalla L.R. n. 16/09 sono tutti gli immobili realizzati alla data del 31.03.2009 e che vedono attestare a quella data, con le modalità legislativamente indicate e chiarite negli atti di indirizzo di questo Servizio, la fine dei relativi lavori di costruzione. Ciò in ossequio sia alla lettera della norma, sia alla ratio legis di consentire il recupero e la riqualificazione (soprattutto) del patrimonio edilizio realizzato in tempi meno recenti;
3. gli interventi di ampliamento di cui all'art. 4 L.R. n. 16/09 possono essere cumulati, nel silenzio della legge, con ampliamenti eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici comunali, mentre tale possibilità è da escludersi per gli interventi di demolizione e ricostruzione per effetto dell'art. 6, comma 10, della legge in esame.

Ne discende, in particolare, la non cumulabilità del bonus di cui al citato art. 6 con l'aumento di cubatura assentito dall'art. 70, comma 3, L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii.-

Distinti saluti.

Ufficio Aggiornamento Normativo
Consulenza e Vigilanza
La Responsabile
Avv. Stefania VALERI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio SORGI